

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N°1 DEL 20.03.2012

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 29 DEL 25.09.2015

COSTA DI MEZZATE, SETTEMBRE 2015

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Regolamento di Polizia Mortuaria

0.0 Premessa	6
0.1 Oggetto del regolamento.....	6
0.2 Norme di riferimento.....	6
01. Capo I - Disposizioni generali	7
1.1 Competenze, comunicazione, registrazione dati mortalità.....	7
Art. 1	7
Art. 2	7
Art. 3	7
Art. 4	7
Art. 5	7
02. Capo II - Cause di morte	8
2.1 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	8
Art. 6	8
Art. 7	8
Art. 8	8
Art. 9	8
Art. 10	8
Art. 11	9
Art. 12	9
Art. 13	9
Art. 14	9
Art. 15	9
Art. 16	9
Art. 17	9
Art. 18	10
Art. 19	10
Art. 20	10
03. Capo III - Osservazione dei cadaveri	11
3.1 Periodo di osservazione dei cadaveri.....	11
Art. 21	11
Art. 22	11
Art. 23	11
Art. 24	11
Art. 25	11
04. Capo IV - Feretri	13
4.1 Deposizione dei cadaveri nei feretri.....	13
Art. 26	13
Art. 27	13
Art. 28	13
05. Capo V - Trasporto funebre	14
5.1 Trasporto dei cadaveri.....	14
Art. 29	14
Art. 30	14
Art. 31	14
Art. 32	14
Art. 33	14

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 34	14
Art. 35	15
Art. 36	15
Art. 37	15
Art. 38	15
Art. 39	15
06. Capo VI - Rilascio cadaveri....	16
6.1 Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parti di essi a scopo di trapianto terapeutico	16
Art. 40	16
07. Capo VII - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri	16
7.1 Cremazioni, imbalsamazioni, tanatoprassi ed autopsie	16
Art. 41	16
Art. 42	16
Art. 43	16
Art. 44	17
Art. 45	17
Art. 46	17
Art. 47	17
Art. 48	18
08. Capo VIII - Consegna cadaveri	19
8.1 Consegna dei cadaveri al cimitero	19
Art. 49	19
Art. 50	19
Art. 51	19
Capo IX - Norme tecniche generali e Piani cimiteriali	20
9.1 Costruzione dei cimiteri, Piani Regolatori Cimiteriali, disposizioni tecniche generali	20
Art. 52	20
Art. 53	20
Art. 54	20
Art. 55	20
Art. 56	21
Art. 57	21
Art. 58	21
Art. 59	21
Art. 60	21
Art. 61	22
Art. 62	22
Art. 63	22
Art. 64	22
Art. 65	22
Art. 66	22
Art. 67	23
Art. 68	23
09. Capo X - Sepolture dei cadaveri	24
10.1 Sepoltura per inumazione	24
Art. 69	24
Art. 70	24
Art. 71	24
Art. 72	24

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 73	24
Art. 74	24
Art. 75	24
10.2 Sepoltura per tumulazione	25
Art. 76	25
Art. 77	25
Art. 78	25
Art. 79	26
Art. 80	26
Art. 81	27
Art. 82	27
Art. 83	27
Art. 84	28
Art. 85	28
Art. 86	28
Art. 87	28
Art. 88	28
Art. 89	29
10.3 Sepoltura per cremazione	29
Art. 90	29
10. Esumazione ed estumulazione dei cadaveri	31
11.1 Esumazione	31
Art. 91	31
Art. 92	31
Art. 93	31
Art. 94	32
Art. 95	32
Art. 96	32
11.2 Estumulazione	32
Art. 97	32
Art. 98	33
Art. 99	33
Art. 100	33
Art. 101	33
Art. 102	33
Art. 103	33
11. Cimiteri	34
12.1 Soppressione dei cimiteri	34
Art. 104	34
Art. 105	34
Art. 106	34
Art. 107	34
12.2 Reparti speciali entro i cimiteri	34
Art. 108	34
12. Vigilanza e custodia del cimitero	35
13.1 Norme generali di vigilanza	35
Art. 109	35
Art. 112	36
Art. 113	36
Art. 114	36
Art. 115	36

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 116	36
Art. 117	37
Art. 118	37
Art. 119	37
13.2 Custode del cimitero e sue attribuzioni	37
Art. 120	37
Art. 121	37
13. Disposizioni finali e contravvenzioni	38
14.1 Disposizioni operative	38
Art. 122	38
14.2 Contravvenzioni	38
Art. 123	38
14.3 Disposizioni finali.....	38
Art. 124	38
Art. 125	38
Appendice A	39
Tabella A.1 – Tipologia di sepoltura e durata della concessione	39
Tabella A.2 - Tipologia di sepoltura e tariffe vigenti	40
Tabella A.3 – Tariffe vigenti per altri interventi ed operazioni.....	41
Appendice B	43
Glossario dei termini	43
Appendice C	46
Dettagli manufatto funerario.....	

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Regolamento di Polizia Mortuaria

0.0 Premessa

0.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, ha lo scopo di attuare e disciplinare nell'ambito del territorio comunale, quanto previsto in materia di polizia mortuaria dalle leggi e norme emanate dallo Stato e dalla Regione Lombardia.

0.2 Norme di riferimento

- Titolo I, III, VI, VII del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria);
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in Materia di Cremazione e Dispersione delle Ceneri);
- Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento regionale in Materia di Attività Funebri e Cimiteriali);
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1;
- Testo Unico L.R. Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

01. Capo I - Disposizioni generali

1.1 Competenze, comunicazione, registrazione dati mortalità

Art. 1

Fatte salve le competenze del Prefetto e quelle del Sindaco, competono all'ASL, per gli aspetti tecnici, tutte le funzioni in materia di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ASL, competente per il territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 2

Le competenze in materia di Polizia Mortuaria già del Medico Provinciale sono esercitate dall'ASL.

La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 m, previo parere favorevole dell'ASL e dell'ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004, come previsto dall'art. 8 "zona di rispetto cimiteriale" del medesimo Regolamento Regionale.

Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

Art. 3

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1, comma 7 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

A tale scopo gli Uffici dello Stato Civile dei Comuni compresi nella zona sanitaria ASL devono far pervenire al rispettivo servizio, mensilmente, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente con la relativa causa di morte e mediante scheda ISTAT, così come disposto dal Ministero di Grazia e Giustizia con nota prot. n. 1/58 v. 5/81/545 in data 6 settembre 1984.

Tale elenco è riferito alla popolazione residente e non alla popolazione presente, per la quale valgono le disposizioni vigenti in materia. Gli Uffici dello Stato Civile dei Comuni di residenza devono richiedere ai comuni in cui si è verificato il decesso i dati occorrenti utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 114 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al precedente comma 2 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 5

Le certificazioni e gli accertamenti di Polizia Mortuaria ed eventuali prestazioni medico - legali sono attribuite all'ASL.

Le prestazioni di cui al presente articolo comportano a carico dei fruitori l'onere di una tariffa compresa nel tariffario regionale. Gli importi vengono versati agli uffici amministrativi dell'ASL e nulla è dovuto ai sanitari accertatori.

02. Capo II - Cause di morte

2.1 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 6

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso per ottenere l'autorizzazione al trasferimento del cadavere presso la camera di osservazione o al cimitero. All'atto di denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, etc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'ISTAT.

Art. 7

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possono giovare ai fini dell'accertamento delle cause di morte.

Art. 8

Nei casi di morte sul suolo pubblico la salma sarà trasportata alla camera di osservazione del cimitero, previa certificazione di morte. Qualora vi sia il sospetto di reato, il cadavere non potrà essere rimosso che dopo il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9

A termini della lettera a) dell'art. 103 del Testo Unico 1265/1934, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, se dalla scheda di morte risulta o può comunque sorgere il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica Sicurezza. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è fatto pure ai medici dottori che siano incaricati di eseguire le autopsie dell'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

In mancanza di tale documentazione, l'ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.

Per quanto concerne la denuncia della causa di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 10

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa, chi ne fa la scoperta deve immediatamente informare il sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'ASL competente per il territorio. Il Sindaco incarica il medico necroscopo di esaminare le parti rinvenute, e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 11

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

L'attività necroscopica di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 285/1990 viene svolta da sanitari dell'ASL, o comunque dipendenti dall'ASL e con nomina per tale incarico da parte dell'ASL.

In caso di decesso presso una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

Art. 12

Relativamente ai nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 concernenti l'ordinamento dello Stato Civile, si applicano le disposizioni previste gli articoli da 1 a 6 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne immediata comunicazione all'ASL competente per il territorio dove è avvenuto il decesso.

Il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere le estreme onoranze al defunto osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 14

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non è presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale di Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il coordinatore sanitario dell'ASL.

Art. 15

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla - osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 16

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo del seppellimento nel cimitero.

Art. 17

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo tra la 20^a e la 28^a settimana di gravidanza, ed i nati morti dopo la 28^a settimana di gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause o probabili cause della morte del feto e quelle dell'aborto.

Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento di prodotti del concepimento dopo il 4° mese e dei nati morti.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

2.2 Riscontro diagnostico

Art. 18

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongano per il controllo delle diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante e, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali, dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 19

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 4, 75, 81 e 83 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i..

Art. 20

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, per eventuale rettifica da parte del coordinatore sanitario dell'ASL, della scheda di morte contemplata dall'art. 9. Quando, come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

03. Capo III - Osservazione dei cadaveri

3.1 Periodo di osservazione dei cadaveri

Art. 21

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo i casi nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti (rilevazione elettrocardiografica della durata di 20 minuti).

In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, sito anche in altro comune, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 22

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 23

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o ad altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'ASL, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

Art. 24

Durante il periodo d'osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita, con la presenza di sorveglianza o apparecchiature di segnalazione a distanza per la loro rivelazione. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 11,13,15 del presente regolamento.

Si deve inoltre provvedere a che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

Così come non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera, se non dopo il periodo indicato negli articoli 18 e 21.

A richiesta dei congiunti, le salme possono essere trasportate, per il periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

- alla sala del commiato,
- alla camera mortuaria di struttura sanitaria,
- all'obitorio o deposito di osservazione del comune,
- all'abitazione propria o dei famigliari.

Tali trasporti sono svolti secondo le modalità di cui all'art. 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e sono a carico dei familiari richiedenti.

Art. 25

Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/1990, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a - di persone morte in abitazioni inadatte, nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b - di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c - di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni impartite,

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

caso per caso, dal coordinatore sanitario. L'inumazione e la tumulazione di tali salme sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

I parenti e chi ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a e b del presente articolo fatte salve misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'ASL. Nel caso di salme non assistite dai parenti, sarà provveduto affinché le medesime siano sorvegliate da custode e comunque poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

04. Capo IV - Feretri

4.1 Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 26

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro; prima di esservi collocato, sarà comunque vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro e quando si tratti di inumazione.

Art. 27

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce (abete, pioppo, pino, larice, etc), con caratteristiche di scarsa durabilità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il coperchio e le pareti laterali, così come i sistemi di chiusura devono essere conformi a quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'impiego, nel feretro, di materiale biodegradabile diverso dal legno, deve essere autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a mm 0,660 se di zinco, a mm 1,5 se di piombo saldata a fuoco a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm. Il coperchio e le pareti laterali, così come i sistemi di chiusura devono essere conformi a quanto prescritto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Alla cassa mortuaria possono essere applicate speciali valvole o dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Si richiamano a tal proposito, gli articoli 36 e 74 del presente Regolamento.

Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, non putrescibile, riconosciuto idoneo. Il controllo e la verifica dei predetti requisiti viene svolta dal personale dell'ASL presso le ditte costruttrici, e gli stessi provvedono ad apporre anche la punzonatura di collaudo.

In caso di cremazione, la salma deve essere racchiusa in cassa di legno avente le stesse caratteristiche richieste in caso di inumazione.

Art. 28

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, sarà collocata nella stessa circostanza ed a cura e controllo dei necrofori, una piastrina metallica (o in materiale refrattario per la cremazione), con il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte, impressi a martello.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

05. Capo V - Trasporto funebre

5.1 Trasporto dei cadaveri

Art. 29

I servizi che il Comune presta in occasione del trasporto dei cadaveri al cimitero sono gratuiti.

Art. 30

Il trasporto può essere effettuato a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco. La stessa dovrà essere consegnata al custode del cimitero all'atto del seppellimento. Prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, l'addetto al trasporto dovrà compilare apposito documento nel quale dichiara che:

- l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione; l'identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;
- il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 6/2004;
- sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, atteso che l'accertamento e la verifica delle rispettive idoneità spetta al coordinatore sanitario dell'ASL di competenza.

Art. 31

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero, oppure fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono.

Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 32

I morti giacenti sul suolo pubblico e comunque quelli per i quali è previsto il trasporto alla camera di osservazione del cimitero, verranno disposti con cura nel predetto locale che sarà dotato di apparecchiature e sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita e sotto la sorveglianza del custode. Per i cimiteri dove non esiste ancora la camera d'osservazione, potrà essere utilizzata la camera mortuaria, purché posta nelle condizioni previste per detta camera di osservazione. (Art. 64 D.P.R. 285/1990).

Art. 33

Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco del Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990, seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 comma 2 dello stesso D.P.R.. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 37 e 38 del presente Regolamento, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui al citato elenco del Ministero della Sanità.

Ove non siano state osservate le disposizioni di cui al primo capoverso dell'art. 13 (morte per malattia infettiva - diffusiva), l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 31 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore sanitario dell'ASL di competenza.

Art. 34

Quando, dalla denuncia della causa di morte, risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il coordinatore sanitario dell'ASL di competenza dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale, in particolare facendo adottare casse di piombo e imponendo il divieto alla sepoltura per inumazione.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 35

Il trasporto di un cadavere ad altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri dal luogo di cremazione al loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 31 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 36

Le salme, nel caso di trasporto all'estero o dall'estero (fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino), o da Comune a Comune, dovranno precedentemente essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio e, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina FU dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con il R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990.

Per il trasporto da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 38

Per l'introduzione nel Paese di salme da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, si richiamano le norme di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/1990.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, si richiamano le norme di cui all'art. 29 del D.P.R. 285/1990.

Art. 39

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 31 e 37, non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

06. Capo VI - Rilascio cadaveri

6.1 Rilascio di cadaveri a scopo di studio e prelievo di parti di essi a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 40

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/1990 e di cui agli articoli 44 e 45 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.

07. Capo VII - Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

7.1 Cremazioni, imbalsamazioni, tanatoprassi ed autopsie

Art. 41

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di:

- un certificato in carta libera del medico necroscopo nel quale si escluda il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'Allegato I del D. Lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- 1 - disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- 2 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4 - la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Art. 42

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel quale è situato l'ossario.

Art. 43

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, la data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri sono contenute.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere poste in un loculo o ossario predisposto all'accoglienza.

Le dimensioni massime delle urne sono le seguenti: larghezza cm 25; lunghezza (o profondità) cm 35; altezza cm 27.

Le dimensioni dei loculi (nicchie cinerarie individuali) entro cui vanno deposte le urne, qualora appositamente previsti, non potranno essere inferiori a: larghezza cm 40; lunghezza (o profondità) cm 40; altezza cm 40.

Art. 44

Il trasporto di urne contenenti residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 31 e 35, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 45

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione. Oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso. È inoltre ammesso l'affidamento delle ceneri ai "parenti" del defunto. Le ceneri devono essere racchiuse in un'urna in caso di conservazione presso un luogo indicato e definito oppure, per espressa e manifestata volontà del defunto, possono essere disperse nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1 della legge 130/2001 (come riportato all'art. 90 del presente Regolamento) o nel cinerario comune. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale, redatto in tre originali dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, uno presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero; il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile. In tale documento viene dichiarata la destinazione finale dell'urna.

Art. 46

Le autopsie, di cui all'art. 45 del D.P.R. 285/1990, disposte dal coordinatore sanitario dell'ASL di competenza debbono essere eseguite nella sala autopsie del cimitero, in osservanza alle disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 285/1990.

Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del coordinatore sanitario dell'ASL di competenza della scheda di morte di cui all'art. 9.

Art. 47

I trattamenti, richiesti dai familiari, per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione e l'accertamento della morte.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia ed all'ASL di competenza che ne controlla l'esecuzione, previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui le effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

I trattamenti di tanatoprassi sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE
Regolamento di Polizia Mortuaria

Art 48

Le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi di cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive, è vietata ai sensi dell'art. 46 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004, qualunque sia il metodo eseguito.

08. Capo Vili - Consegna cadaveri

8.1 Consegna dei cadaveri al cimitero

Art. 49

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art. 10.

Per la tumulazione occorre il certificato del medico necroscopo. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere. Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che, all'Ufficiale di Stato Civile, non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal medico dell'ASL, di competenza.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai 2 commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al coordinatore sanitario dell'ASL di competenza, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 50

Il Responsabile del Servizio Concessioni Cimiteriali, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 49; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

1 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 49, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero d'ordine della bolletta di seppellimento, le generalità del concessionario;

2 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri, vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove vengono depositi;

3 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, o del luogo dove sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

4 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, restando l'altro presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

Art. 51

Viene aggiornato il Registro informatico dei defunti e delle relative concessioni, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale e mantenere aggiornate le posizioni e le scadenze delle sepolture, per una migliore gestione delle future operazioni di esumazione ed estumulazione.

Il Registro informatico si compone di due parti, una prima parte già in uso all'Ufficio di Stato Civile ed una seconda parte, di nuova introduzione, per identificare le sepolture in base alla loro collocazione fisica all'interno del cimitero.

La prima parte del Registro informatico riporta ed archivia i dati relativi alla concessione: generalità del defunto, generalità del concessionario, tipologia ed estremi della concessione e del relativo contratto, durata e data di scadenza, eventuali rinnovi, canone di concessione, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso, pratiche di esumazione / estumulazione, cambi di posto, variazioni di titolarità ed ulteriori annotazioni che si rendessero necessarie.

La seconda parte del Registro, invece, in forma di mappa, riporta l'annotazione di tutti i defunti in base alla loro collocazione nella campata o nel campo, con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di morte, la data della concessione, gli eventuali rinnovi, la data di scadenza, le generalità del concessionario e le eventuali annotazioni aggiuntive.

Capo IX - Norme tecniche generali e Piani cimiteriali

9.1 Costruzione dei cimiteri, Piani Regolatori Cimiteriali, disposizioni tecniche generali.

Art. 52

Il Comune adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Tale piano è soggetto al parere preliminare dei competenti servizi di ASL e ARPA.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- del movimento naturale della popolazione e dell'andamento della mortalità nell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;
- della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni in base alla tipologia di sepoltura;
- della dinamica di occupazione delle diverse tipologie di sepoltura;
- delle disponibilità di posti liberi o liberabili in seguito ad esumazioni / estumulazioni o ad un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti in relazione alla durata delle concessioni;
- dei futuri fabbisogni di aree e manufatti in rapporto alla domanda esistente e potenziale di modalità di sepoltura (inumazione, tumulazione, cremazione);
- delle zone monumentali o soggette a tutela, prevedendo norme di conservazione e restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione;
- campi per la costruzione di sepolture per tumulazione privata individuale, collettiva, di famiglia;
- loculi per tumulazioni individuali;
- ossari per tumulazioni individuali;
- aree in concessione per sepolture private a tumulazione (cappelle private);
- ossario comune;
- camera mortuaria (deposito di osservazione);
- area apposita per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze);
- locali di servizio per il personale di custodia.

Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto alla revisione del Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

Art 53

Il Servizio d'Igiene dell'ASL, territorialmente competente deve essere dotato, facendone richiesta ai rispettivi Comuni, di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel proprio ambito. Tale planimetria deve essere in bollo e vidimata dal Sindaco. Il predetto elaborato dovrà comprendere anche le zone circostanti al cimitero e, in particolare, dovrà riportare l'evidenziazione della zona di rispetto con l'indicazione, nei casi di avvenuta riduzione di tale zona, degli estremi dei Decreti di autorizzazione ottenuti al riguardo dal Prefetto o dall'ASL, territorialmente competente.

La planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando vengano apportate al cimitero modifiche strutturali.

Una copia della planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, è depositata presso gli Uffici comunali.

Art. 54

I progetti per la costruzione dei cimiteri e dei loro ampliamenti, la formazione di manufatti in cemento sopra e sotto terra, devono essere predisposti osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 ed in particolare secondo quanto previsto dagli articoli 54 e seguenti, nonché attenendosi alle procedure indicate dal protocollo d'intesa approvato dai Presidenti degli E.R. della Provincia di Bergamo in data 23 gennaio 1984.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sulla base delle risultanze del Piano Regolatore Cimiteriale, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'orografia, l'ubicazione, l'estensione del territorio e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e la direzione della falda freatica e devono essere deliberati in Consiglio Comunale, su parere favorevole dell'ASL, e dell'ARPA.

Art. 55

La relazione tecnica che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei cimiteri deve illustrare, raccolto il preventivo parere del responsabile del Servizio di Igiene territorialmente

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

competente, i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Tale parere è richiesto anche in riferimento alla descrizione dell'area, della via d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti in scala adeguata, preferibilmente in scala 1:200 se riferiti ai particolari ed ai servizi generali, mentre potranno essere in scala 1:500 quelli riguardanti le varie zone del complesso.

La documentazione sarà completata dalla relazione sanitaria predisposta dal Responsabile del Servizio dell'ASL pertinente territorialmente, effettuate le relative necessarie verifiche e/o accertamenti.

Art. 56

Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del Testo Unico 1265/34 e successive modificazioni, nonché da quanto previsto dal successivo art. 59.

Art. 57

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico 1265/34, modificato con legge 17 ottobre 1957, n. 983. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n.1428.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona. Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e capacità per l'acqua, atto a consentire un utile andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere realizzate artificialmente con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che, rispettivamente, ne aumentino la profondità e ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere in piena, e/o col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e perciò essere a non meno di m 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato.

Tali condizioni, dove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profonde, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimenti di detta falda.

Art. 58

E' vietato costruire, intorno ai cimiteri, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del Testo Unico 1265/34 e successive modificazioni.

Si richiamano, in materia, anche le norme contenute nell'art. 2 del presente regolamento e quanto disposto dalla Regione Lombardia con le Circolari n. 1/SAN del 7 gennaio 1985 e n. 53/SAN del 1 ottobre 1985 e con l'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

Art. 59

L'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio destinata ad accogliere le salme per 10 anni, corrispondente al normale periodo di rotazione.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio l'area verrà calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione dell'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990.

Art. 60

Nell'area di cui al precedente articolo non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti, ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero:

d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art 61

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a servizio dei dolenti e del personale addetto al cimitero. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione che nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 62

Il cimitero deve essere recintato tutt'intorno da idonea recinzione alta non meno di m 2,00 dal piano esterno di campagna, in conformità al disposto dell'art. 8 del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n.1.

Art. 63

Sulle sepolture in concessione novantanovenale, trentennale o decennale (ad esclusione dei loculi interrati e dei loculi fuori terra), il concessionario è obbligato a propria cura e spese, a porre in opera entro il termine perentorio di mesi 12 dalla data di concessione un decoroso monumento, il cui progetto deve essere sottoposto alla preventiva approvazione ed autorizzazione del Sindaco.

La domanda di esecuzione dei lavori deve essere firmata dai committenti e corredata dal disegno del monumento in duplice copia e di una relazione indicante i materiali usati. Qualora il monumento non venga costruito entro il termine di cui sopra il Comune sentirà gli interessati e concederà loro un ulteriore periodo di tempo non superiore ai mesi 3 per il compimento dei lavori.

In caso di inottemperanza del concessionario a quanto previsto dai due commi precedenti, sarà cura del comune procedere a decorosa sistemazione della sepoltura, addebitando interamente ai concessionari, ai richiedenti o ai loro aventi causa, tutti i costi e le spese derivanti da tale opera.

Art. 64

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti ed i monumenti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 65

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo il tempo di osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati, senza distinzione di religione professata dal defunto.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990, può essere temporaneamente utilizzata la camera mortuaria anche per la deposizione in osservazione dei cadaveri prima della sepoltura. In tali casi, essa deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 13 dello stesso D.P.R..

Art. 66

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa fino all'altezza di m 2,00 devono essere rivestite di lastre di marmo, o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile bene unito, lavabile, deve essere inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 67

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès ceramico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e dei mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 68

Il Comune di Costa di Mezzate dispone di un cimitero consortile (consorzio con il Comune di Montello), recintato in conformità al disposto dell'art. 8 del Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1, è costituito dai seguenti reparti:

- campi per concessione (inumazione) di fosse singole o doppie;
- campi comuni per inumazione di bambini di età inferiore ai 10 anni (compresi i nati morti) ed indigenti;
- campi per concessioni (tumulazione) di tombe singole, doppie e di famiglia;
- loculi fuori terra per tumulazione di adulti e bambini;
- loculi interrati per tumulazione di adulti e bambini;
- cappelle private per tumulazione in loculo ed in ossario;
- cappella privata per tumulazione frati e parroci di Montello;
- loculi fuori terra per tumulazione parroci di Costa di Mezzate;
- campo per inumazione monache di Montello;
- celle ossario/cinerario;
- campi comuni per mineralizzazione;
- ossario comune.

09. Capo X - Sepolture dei cadaveri

10.1 Sepoltura per inumazione

Art. 69

Il cimitero dispone di appositi campi comuni con fosse individuali disposte nell'area stabilita per le sepolture a inumazione.

L'ampiezza di tali lotti di terreno deve essere conforme alle norme degli articoli 58 e 68 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nella determinazione dell'ampiezza di tali lotti occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990.

Art. 70

I campi d'inumazione, la cui ampiezza totale deve risultare superiore di almeno la metà l'area netta destinata ad accogliere le salme per 10 anni, come indicato dall'art. 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse sarà fatta cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e poi fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71

Ogni fossa sarà contrassegnata, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

Art. 72

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata in superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre i dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m 2,00), la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,30 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m 2,00) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,30 da ogni lato.

La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 mq per fossa di adulti ed a 0,30 mq per fossa di bambini.

Ogni fossa deve essere riservata ad una sola inumazione; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

È data facoltà, per le nuove sepolture in terra, l'inumazione contemporanea nella stessa fossa, di un cadavere e dei resti mortali di un parente del defunto (previa istanza degli interessati ed a loro carico, oneri e spese).

Art. 74

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Lo spessore della cassa di legno non deve essere inferiore ai 2 cm. Le tavole del fondo, in un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm, le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima o ad incastro continuo e saldate con buon mastice.

Art. 75

Le inumazioni nei campi comuni hanno una durata di concessione pari a 10 anni.

Tali fosse sono assegnate, previo pagamento del corrispettivo, mediante apposito atto di concessione; allo scadere della concessione, il copritomba ed ogni altro ornamento funebre resterà di proprietà del comune ad eccezione della fotografia del defunto.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

E' concesso il diritto di rinnovo per ulteriori 10 anni della concessione, consentendo un unico rinnovo, dietro pagamento della tariffa stabilita in vigore alla data di scadenza della concessione. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo con le seguenti caratteristiche dimensionali e strutturali:

- basamento cm 20;
- altezza del monumento e delle croci non superiore a m 1,00
- dimensioni dei monumenti funebri inferiore ai 2/3 della superficie totale della fossa e comunque in grado di garantire una superficie scoperta minima pari a 0,60 mq per fossa di adulti e 0,30 mq per fossa di bambini.

Sulle fosse è possibile deporre fiori e corone e coltivare piccole aiuole purché con le radici e con i rami non si ingombrino le fosse vicine; è invece vietato piantumare arbusti di qualsiasi tipo. Al fine di evitare la proliferazione, soprattutto durante il periodo estivo, della cosiddetta "zanzara tigre" (*aedes albopictus*) si raccomanda di evitare il ristagno di acqua nei sottovasi e, in caso di fiori finti, di riempire il vaso con sabbia o apposita spugna da fioristi.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, data di nascita, data di morte ed, eventualmente, una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba (da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di sepoltura), la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: il Comune notificherà al concessionario od aventi diritto, specifica diffida; decorso senza esito il termine fissato per i lavori o per gli adempimenti richiesti, ove non si ritenga di accordare un'ulteriore proroga, è dichiarata dalla Giunta Municipale la decadenza della concessione, da notificare all'interessato. Qualora questi non risulti reperibile, l'atto di revoca è reso pubblico mediante apposito avviso da affiggersi nel luogo del cimitero per la durata di 6 mesi. In ogni caso, l'atto di revoca è pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale, dopodiché, ove non vengano presentate opposizioni, la decadenza della concessione diverrà definitiva e l'area concessa rientrerà nella libera e piena disponibilità del Comune.

10.2 Sepoltura per tumulazione

Art. 76

Il comune concede ai privati la possibilità di tumulazione in loculi fuori terra, loculi interrati, tombe singole, doppie e di famiglia, ossari individuali.

Le concessioni delle sepolture a tumulazione, possono essere accordate in ogni tempo a una o più persone, a Comunità o Enti secondo le disponibilità. Ai sensi dell'art. 1350 del Codice Civile, esse acquistano efficacia soltanto attraverso la stipulazione del prescritto atto tra il Comune ed il concessionario.

A tal fine, il concessionario deve preventivamente versare il corrispettivo dovuto in conformità delle tariffe fissate dall'Amministrazione.

Art. 77

Le salme destinate alla tumulazione, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'allegato 3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 in caso di trasporto, sepoltura e cremazione avvengano nell'ambito della Regione Lombardia, corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990 in tutti gli altri casi.

Art. 78

I loculi fuori terra ed interrati ed i loculi in tomba sono capaci di un solo feretro.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro. Nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, costruito con buona opera muraria intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zona sismica.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali sia orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con lastra di cemento armato vibrato o di pietra naturale o di altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 2,25 di lunghezza, m 0,75 di larghezza, m 0,70 di altezza al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

I loculi per la tumulazione individuale in ossario devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m 0,70x0,30x0,30.

Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, e non può essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

È permessa, all'interno dei loculi e delle tombe di nuova concessione, la realizzazione di una doppia muratura, con formazione di intercapedine (lunghezza pari a cm 30, altezza e larghezza pari alla dimensione del loculo principale), allo scopo di tumulare contemporaneamente al cadavere, eventuali resti mortali del parente (previa istanza degli interessati ed a loro oneri e spese). In caso di mancata decomposizione del cadavere, si provvederà alla sua sepoltura in campo di mineralizzazione per un periodo di almeno 5 anni (tutte le operazioni sono a carico del richiedente).

Al fine di evitare la proliferazione, soprattutto durante il periodo estivo, della cosiddetta "zanzara tigre" (*aedes albopictus*) si raccomanda di evitare il ristagno di acqua nei sottovasi e, in caso di fiori finti, di riempire il vaso con sabbia o apposita spugna da fioristi.

Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni 30 dalla data della tumulazione della salma. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo concesso e riserverà però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriori 10 anni, consentendo un unico rinnovo dietro pagamento del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/2007, la prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

Art. 79

Le spese di manutenzione (le parti decorative costruite o installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari, l'ordinaria pulizia, la sostituzione, derivante da eventuali rotture, di lapide, porta lume, porta vaso, etc.) delle tombe singole, doppie o di famiglia, dei loculi fuori terra, dei loculi interrati e degli ossari rimangono a carico, in solido, ai privati concessionari.

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

Art. 80

Le concessioni in uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, hanno la durata di:

- 30 anni per le tombe in muratura ad uno, due e quattro posti;
- 99 anni per le tombe di famiglia e le cappelle private.

In ogni caso tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. Le sepolture a tumulazione hanno carattere privato e non possono essere cedute a terzi, né per atto tra vivi, né per testamento, né per donazione o per qualsiasi altro titolo.

Entro novanta giorni dalla data di concessione dell'area il concessionario deve produrre al Comune il progetto del monumento che dovrà essere approvato dal Sindaco o da un suo delegato. A corredo della relativa domanda il concessionario deve produrre:

- progetto in duplice esemplare, in scala adeguata;
- eventuali bozzetti di opere d'arte;
- relazione tecnica sull'opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti;

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

- indicazione della ditta fornitrice del monumento.

L'installazione deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di tumulazione del defunto. Il monumento di copertura della tomba non potrà superare le seguenti dimensioni:

- l'altezza totale compresa la copertura della parte muraria (basamento) non potrà superare i ml. 1,20 e la quota di riferimento +/- 0.00 sarà riferita al vialetto antistante;

I concessionari verseranno al Comune gli importi stabiliti dall'art. 79.

Sulle lapidi di chiusura dei loculi fuori terra e degli ossari è ammessa l'applicazione di portafiori in bronzo, rame o marmo con una sporgenza massima di 12 cm; è vietato l'impiego del ferro e della ghisa.

Per quanto riguarda i campi G (esistente) e G1 (di futura realizzazione), la posa del monumento funebre è a carico del concessionario richiedente.

Per quanto concerne i loculi interrati (campi E, F, H, I, L, M), invece, lapidi, croce, porta lume votivo e porta vaso sono forniti direttamente dal Comune: sarà cura ed onere dei concessionari la predisposizione dell'incisione sulla lapide (nome e cognome del defunto, data di nascita, data di morte ed eventuale breve epigrafe) e l'apposizione della fotografia.

Al fine di evitare la proliferazione, soprattutto durante il periodo estivo, della cosiddetta "zanzara tigre" (*aedes albopictus*) si raccomanda di evitare il ristagno di acqua nei sottovasi e, in caso di fiori finti, di riempire il vaso con sabbia o apposita spugna da fioristi.

Art. 81

E' ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati resisi liberi per varie circostanze. La Giunta Municipale con apposita deliberazione determinerà le modalità e le eventuali relative quote di rimborso.

Art 82

La concessione delle tombe singole, doppie, quadruple o di famiglia, dei loculi fuori terra, dei loculi interrati e degli ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

È ammessa la possibilità di concessione di una tumulazione provvisoria in apposito loculo, previo pagamento del rispettivo canone, per i seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e/o alla domanda degli interessati, per un periodo massimo di dodici mesi.

Tali indicazioni sono valide anche per gli ossari.

Art. 83

Le concessioni di loculi, ossari, tombe, possono cessare per rinuncia a seguito del trasferimento della salma in altra sepoltura oppure per revoca o decadenza.

La rinuncia per trasferimento può avvenire in qualsiasi momento; il trasferimento di una salma da una sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura in altro cimitero costituisce rinuncia.

Per comprovate esigenze di interesse pubblico, il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le concessioni relative a sepolture a tumulazione, dandone tempestivo preavviso ai concessionari interessati accordando loro, in conformità alla concessione in atto, altra analoga sepoltura privata.

Il Comune può inoltre dichiarare decadute le concessioni riguardanti tombe di famiglia nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario o per abbandono; si considera abbandono anche lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di omessa manutenzione.

Verificandosi tali eventi, il Comune notificherà al concessionario od aventi diritto, specifica diffida; decorso senza esito il termine fissato per i lavori o per gli adempimenti richiesti, ove non si ritenga di accordare un'ulteriore proroga, è dichiarata dalla Giunta Municipale la decadenza della concessione, da notificare all'interessato. Qualora questi non risulti reperibile, l'atto di revoca è reso pubblico mediante apposito avviso da affiggersi nel luogo del cimitero per la durata di 6 mesi. In ogni caso, l'atto di revoca è pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale, dopodiché, ove non vengano presentate opposizioni, la decadenza della concessione diverrà definitiva e l'area concessa rientrerà nella libera e piena disponibilità del Comune.

L'estumulazione delle salme non potrà comunque aver luogo senza il consenso del concessionario ed aventi diritto e alla presenza di almeno uno di questi.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 84

Le aree concesse per tombe di famiglia e cappelle private dovranno riguardare:

- una o più persone indicate espressamente (fino al raggiungimento della capienza prevista);
- una famiglia, con la possibilità di partecipazione di altre famiglie;
- enti, associazioni e collettività.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra le persone aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia di cui al punto 2 del presente articolo sono compresi tutti i parenti e gli affini del concessionario in ogni linea fino al compimento della capienza del sepolcro.

I fini dell'applicazione dell'art. 93 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990, si considerano parenti ed affini:

- ascendenti e discendenti in linea retta, di qualunque grado (diritto implicitamente acquisito);
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione (la convivenza va attestata mediante autocertificazione). Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta (oppure con un'unica dichiarazione per più soggetti) dal titolare della concessione con una dichiarazione che rimane valida finché il titolare mantiene tale qualità.

Può altresì essere consentita, su richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, previa formale richiesta al Sindaco.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale e temporaneamente, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro costituzione di deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture di cui al punto 3 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 85

Allorché sorgano contestazioni in ordine al diritto di sepolcro, le tumulazioni devono essere sospese sino alla definizione della controversia da parte del giudice ordinario. Nel frattempo, le salme dei presumibili aventi diritto, previo pagamento del relativo corrispettivo, possono essere tumulate provvisoriamente nei colombari comunali aventi scadenza trentennale.

Art. 86

Fondandosi la concessione del diritto di sepolcro sopra uno "jus sanguinis", i diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni per sepolture private, all'atto del decesso del concessionario originario, si trasferiscono in capo agli eredi dello stesso. Qualora gli eredi siano più di uno, debbono designare chi fra essi assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale di tutti i titolari del diritto di sepolcro.

Art. 87

Nessuna opera anche di modesta entità può essere intrapresa nel Cimitero senza l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 88

Le concessioni delle tombe di famiglia, cappelle private o monumenti, non possono avere durata superiore ad anni 99, salvo rinnovo (che può avere la durata massima di anni 30).

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché risulti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi, la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione, per l'arco temporale consentito, verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 89

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 106 e 107 del presente Regolamento. Gli enti o le persone private in caso di soppressione del cimitero, concessionari di posti per sepolture private con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano designate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il materiale dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero; qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali resteranno in proprietà del Comune.

10.3 Sepoltura per cremazione

Art. 90

Il comune procede alla cremazione avvalendosi dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza delle condizioni di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e deve recare, all'esterno, l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata all'interno del cimitero con la tumulazione in ossario/cinerario o in loculi e tombe nuovi o in loculi e tombe già concessi.

È previsto l'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), comma 1, dell'art. 3 della legge 130/01 - coniuge, familiari, persona autorizzata dall'avente diritto, all'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, rappresentante dell'associazione stessa), individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa.

Nell'istanza dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona a cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- luogo di destinazione finale dell'urna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla e l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale sulla variazione di residenza entro il termine massimo di dieci giorni.

L'Amministrazione Comunale potrà fare, ove ritenesse, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, secondo la volontà del defunto, è rilasciata dall'Ufficiale di

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione deve essere allegato la dichiarazione di destinazione finale dell'urna, con l'indicazione del soggetto che provvede alla dispersione ed il luogo dove le ceneri sono disperse. Copia della dichiarazione deve essere conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia deve essere consegnata alla persona a cui vengono affidate le ceneri.

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettera c) e d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi individuati dal Codice Civile; nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

La dispersione delle ceneri può avvenire:

- all'interno del Cimitero nell'ossario/cinerario comune (manufatto dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel Giardino delle Rimembranze (area definita in cui disperdere le ceneri);

- fuori dal Cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari (è vietata la dispersione nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada;

- in natura (la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti).

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nell'ossario/cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria ai sensi dell'art. 343 del Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265/34, deve risultare da apposito verbale redatto in conformità al disposto di cui all'art. 73 della L.R. n. 33/2009.

10. Esumazione ed estumulazione dei cadaveri

11.1 Esumazione

Art. 91

Le esumazioni possono avere carattere ordinario e straordinario.

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dal seppellimento, od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata. Le fosse liberate si utilizzano per nuove inumazioni.

Le esumazioni ordinarie eseguite alla scadenza della concessione non rinnovata (con contestuale rinuncia alla restituzione dei resti) sono gratuite.

Qualora, invece, venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione (incarico a ditta apposita e pagamento dei relativi costi) è a totale carico ed onere dei famigliari che effettuano la richiesta.

Le esumazioni straordinarie, invece, si effettuano in qualunque tempo dopo il seppellimento se per ordine dell'Autorità Giudiziaria, ai fini delle indagini della giustizia, oppure a seguito di autorizzazione del Sindaco per il trasferimento in altre sepolture o per la cremazione.

Queste ultime devono essere eseguite con la presenza del custode del Cimitero e, solo i caso di situazioni impreviste o in caso di esumazione di morti per malattie infettive e diffusive, del Responsabile del Servizio di Igiene dell'ASL competente territorialmente.

Le esumazioni straordinarie (incarico a ditta apposita e pagamento dei relativi costi) sono a totale carico ed onere dei famigliari che effettuano la richiesta. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni.

Art. 92

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dagli Uffici Comunali, seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di utilizzo dei campi e delle file occupate per le precedenti inumazioni. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio al mese di novembre, escludendo luglio ed agosto. E' consentito ai familiari presenziare a dette esumazioni e, previa autorizzazione, sarà loro consentito presenziare anche alle esumazioni straordinarie.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere per almeno 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune e con ogni idonea forma di pubblicità anche presso il cimitero con congruo anticipo.

La comunicazione degli elenchi delle sepolture in scadenza deve indicare anche il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione, cremazione.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

Art. 93

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune sempre che, coloro i quali vi avessero interesse, non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi ottenute in concessione nel recinto del Cimitero. In tal caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco nel rispetto del precedente art. 39 del presente Regolamento.

In caso di non completa decomposizione della salma esumata, il resto mortale potrà:

- essere trasferito in altra fossa (campo di mineralizzazione), in contenitore di materiale biodegradabile, per un periodo pari ad anni 5;

- essere avviato, previo consenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (a carico e spese dei famigliari o degli aventi diritto).

Le lapidi, i cippi ed eventuali arredi funerari devono essere ritirati dal custode del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere, le cose di valore che venissero rinvenute, vengono consegnate, da parte del custode del Cimitero, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune per essere restituite ai legittimi eredi del defunto, od altrimenti alienate a favore del Comune stesso.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

A tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del D.Lgs 22/1997 (Attuazione delle direttive CCE su rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio) e del D.P.R. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

Art. 94

E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo per le disposizioni della Autorità Giudiziaria e per la cremazione, prima che siano trascorsi 10 anni quando trattasi di sepolture ad inumazione e prima che sia trascorsi almeno 20 anni per quelle a tumulazione in loculo stagno (10 anni in caso di loculo aerato).

Art. 95

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il coordinatore sanitario dell'ASL, di competenza abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 96

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

11.2 Estumulazione

Art. 97

Le estumulazioni, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato (30 anni) o dopo una permanenza nel loculo comunque non inferiore a 20 anni per quelle a tumulazione in loculo stagno (10 anni in caso di loculo aerato).

Le estumulazioni ordinarie eseguite alla scadenza della concessione non rinnovata (con contestuale rinuncia alla restituzione dei resti) sono gratuite.

Qualora, invece, venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione (incarico a ditta apposita e pagamento dei relativi costi) è a totale carico ed onere dei famigliari che effettuano la richiesta.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore a 20 anni;
- su disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie (incarico a ditta apposita e pagamento dei relativi costi) a richiesta dei familiari sono a totale carico ed onere dei famigliari che effettuano la richiesta. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2701 e successive modificazioni.

Quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed anch'esse sono regolate dagli Uffici Comunali. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e, salvo diverse disposizioni contenute nella domanda di estumulazione, esso viene avviato per l'inumazione in campo comune di mineralizzazione per un periodo minimo di 5 anni, previa realizzazione nella cassa metallica un'opportuna apertura. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica d un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere non completamente mineralizzato.

Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, i resti mortali si presentano completamente mineralizzati e non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al rinnovo, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

A richiesta e previo consenso degli aventi diritto, il feretro potrà essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, con oneri a carico del richiedente.

Delle operazioni di estumulazione ordinaria è data preventiva informazione alla cittadinanza con comunicazione da affiggere per almeno 90 giorni all'Albo Pretorio del Comune e con ogni idonea forma di pubblicità anche presso il cimitero con congruo anticipo.

La comunicazione degli elenchi delle sepolture in scadenza deve indicare anche il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione, cremazione.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Art. 98

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Custode del cimitero oppure il Responsabile della ditta incaricata della traslazione (spostamento interno al cimitero o trasporto in altro cimitero) constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può essere effettuato senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Custode del cimitero, oppure il Responsabile della ditta incaricata della traslazione, constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 99

Qualora, su segnalazione, il Custode del cimitero, constati la non perfetta tenuta del feretro tumulato ed il conseguente rilascio di liquidi cadaverici, si provvederà alla idonea disinfezione ed alla sostituzione del feretro con l'impiego di altra cassa di zinco.

Art. 100

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero, e l'altra dovrà rimanere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 101

E' vietato eseguire, sulle salme tumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare, all'Autorità Giudiziaria o al coordinatore sanitario dell'ASL di competenza, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 102

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Giunta Municipale, mentre all'apposito servizio della ASL territorialmente competente vanno i diritti sanitari previsti dal tariffario Regionale (qualora un responsabile sia chiamato a presenziare alle operazioni di estumulazione).

Art. 103

I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente operano con i primi, dovranno vestire, durante i lavori, un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma.

Terminato il servizio, ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato e ripulito.

A tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del D.Lgs 22/1997 (Attuazione delle direttive CCE su rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio) e del D.P.R. 254/2003 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

11. Cimiteri

12.1 Soppressione dei cimiteri

Art. 104

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, proposta dal Comune, viene disposta con Decreto del Coordinatore Sanitario dell'ASL di pertinenza territoriale, a seguito della normale procedura deliberativa.

Art. 105

Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza della autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 106

In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano desiderate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari salvo i patti stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/1990.

Art. 107

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali resteranno di proprietà del comune.

12.2 Reparti speciali entro i cimiteri

Art. 108

I Piani Regolatori Cimiteriali, di cui all'art. 52 del presente Regolamento, possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un proprio reparto per la sepoltura delle salme dei loro connazionali può essere parimenti data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

12. Vigilanza e custodia del cimitero

13.1 Norme generali di vigilanza

Art. 109

Nel cimitero devono essere ricevuti:

- i cadaveri delle persone nate nei comuni di Costa di Mezzate e Montello, o che in essi abbiano parenti ed affini sino al 4° grado;
- i cadaveri delle persone che risiedano in altri comuni ma rientranti nel territorio della Parrocchia;
- i cadaveri delle persone che risiedano in altri comuni ma abbiano avuto la residenza a Costa di Mezzate e Montello per almeno dieci anni;
- i cadaveri delle persone morte nel territorio dei comuni di Costa di Mezzate e Montello, qualunque fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori dai comuni di Costa di Mezzate e Montello, ma aventi in essi la loro residenza;
- i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nei comuni di Costa di Mezzate e Montello e morte fuori da esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- i cadaveri o i resti mortali del coniuge o di un parente sino al 4° grado, sepolti in un altro cimitero (a cura del cittadino ora residente, ma che non lo era al momento della morte del coniuge)
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Sono esclusi dal precedente elenco le religiose e coloro che sono stati costretti a trasferire la loro residenza presso case di cura o di ricovero per poter essere ospitati.

La sepoltura è regolata, per i singoli casi, dalle specifiche tariffe vigenti al momento della richiesta.

E' facoltà dell'autorità comunale concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.

Art. 110

Ai fini organizzativi sovrintendono ai servizi cimiteriali, secondo la rispettiva competenza:

- il Coordinatore Sanitario dell'ASL;
- l'Ufficio Tecnico del comune;
- l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici del comune.

Il Coordinatore Sanitario dell'ASL ha competenza esclusiva sui provvedimenti igienico – sanitari riguardanti il cimitero e sulle operazioni che in esso vengono svolte, in particolare esercita la vigilanza ed il controllo previsti dall'art. 337 del T.U. delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e dal D.P.R. 285/1990.

L'Ufficio tecnico comunale, ha la vigilanza generale del cimitero ed è responsabile del funzionamento dei servizi cimiteriali.

All'Ufficio inoltre compete:

- dirigere e sorvegliare il personale addetto ai servizi cimiteriali;
- organizzare i vari servizi;
- vigilare sull'esatta applicazione di leggi e norme del presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Ufficiale Sanitario;
- controllare che le opere eseguite dai concessionari siano conformi alle condizioni stabilite nei permessi di costruzione e nel presente regolamento; eventuali inadempienze o infrazioni dovranno essere tempestivamente segnalate al Sindaco o suo delegato;
- istruire le pratiche da sottoporre all'approvazione della Commissione Edilizia Comunale riguardanti la posa di monumenti sulle sepolture;
- formulare proposte tecniche atte a migliorare l'edilizia e l'estetica del cimitero;
- esplicitare il necessario controllo sui servizi d'illuminazione elettrica votiva e sugli impianti idrici.

Art. 111

La manutenzione e l'ordine sono affidati al custode che ne risponde al Sindaco ed anche al coordinatore sanitario dell'ASL di competenza.

Di ogni lavoro in corso deve tenersi opportuna registrazione e durante i lavori devono essere assicurate, oltre le norme di sicurezza anche le necessarie cautele al fine di assicurare il decoro, la riservatezza e la tranquillità del luogo.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Compito del coordinatore sanitario dell'ASI, di competenza è vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art 112

Il cimitero è aperto al pubblico nei seguenti orari fissati dall'Amministrazione Comunale:

ORARIO INVERNALE

DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00

ORARIO ESTIVO

DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 19.00

Nel periodo della commemorazione dei defunti possono essere stabiliti specifici prolungamenti dell'orario di apertura del cimitero.

Al segnale di chiusura, da preannunciarsi con il suono dell'apposita campanella dieci minuti prima dell'orario stabilito i cancelli devono essere chiusi e chiunque si trovasse nel cimitero deve affrettarsi verso l'uscita.

Art. 113

All'interno del cimitero è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo privato. I veicoli delle ditte assuntrici di lavori possono accedere al cimitero soltanto per il carico e scarico dei materiali, limitando la sosta al tempo strettamente necessario. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi per lavori per conto del comune ed il personale delle stesse dipendente, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche del presente regolamento.

È vietato altresì l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri tipi di animali, anche se tenuti al guinzaglio.
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il decoro del luogo;
- a coloro che intendono svolgere attività di questua all'interno del cimitero;
- ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da un adulto.

Può essere concesso, a coloro che per motivi di salute o di età risultano impossibilitati ad accedere a piedi, il permesso di accedere a mezzo di veicoli. Sarà cura del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria consentirne l'accesso nei modi e nei tempi consentiti, indicando il percorso più agevole da seguire.

Art. 114

Nel cimitero è vietato allestire cantieri per la lavorazione dei materiali destinati a costruzione e rivestimento delle tombe.

Detti materiali debitamente e preventivamente lavorati, unitamente ai laterizi sabbia, ghiaia ecc.. possono tuttavia essere depositati negli spazi di volta in volta assegnati dall'Ufficio Tecnico.

Dette opere di costruzione, riparazione e sistemazione delle sepolture sono subordinate alla prescritta autorizzazione del comune; i concessionari, prima dell'esecuzione dei lavori, devono inoltre darne tempestivo avviso all'Ufficio Tecnico.

Al termine dei lavori le imprese interessate sono tenute a provvedere alla pulizia ed al regolare ripristino del suolo occupato.

I materiali ed i residui degli scavi devono essere sollecitamente asportati, dal cimitero a cura e spese dell'assuntore dei lavori. I materiali da costruzione eventualmente depositati previa autorizzazione, lungo i viali o fuori dagli spazi assegnati, dovranno essere rimossi al termine di ogni settimana lavorativa e nel pomeriggio precedente i giorni festivi.

Art 115

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.

Art. 116

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le tombe e i cippi.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere quando non possono più essere sistemati, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

qualora dietro avviso dello stesso non fossero ritirati o sistemati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 117

Il comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti, anche provvisori e temporanei, in generale ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 118

Qualunque asportazione di materiali ed oggetti ornamentali dal cimitero è vietata. E' proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle o delle lapidi etc..., così come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 119

Chiunque, all'interno del cimitero, tenesse un contegno non conveniente, offensivo verso il culto dei morti incompatibile, nei comportamenti e nei discorsi, con la destinazione del luogo, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato.

Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

13.2 Custode del cimitero e sue attribuzioni

Art. 120

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode.

Il custode del cimitero come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza del medesimo, la conservazione nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave degli ingressi del cimitero e di ogni locale annesso.

Art. 121

Il custode del cimitero deve:

- aprire e chiudere i cancelli d'ingresso in conformità all'orario prefissato dalla Amministrazione;
- vigilare affinché quanti frequentano il cimitero tengano un contegno corretto, comunque confacente al luogo;
- svolgere la necessaria sorveglianza al fine di prevenire eventuali furti;
- durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico, è responsabile delle disposizioni previste dal presente Regolamento;
- dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità giudiziaria;
- segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- curare la nettezza dei sentieri, viali e degli spazi tra le tombe;
- curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, etc...;
- tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
- eseguire gli scavi per le fosse nei campi comuni ad inumazione, gli sterri e provvedere alla sepoltura delle salme;
- interessare il coordinatore sanitario dell'ASL di competenza per tutte le necessità di ordine sanitario, eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
- regolare le esumazioni e le estumulazioni di cui, rispettivamente agli articoli 91 e 96 del presente Regolamento;
- indossare, durante il servizio, la prescritta uniforme;
- assolutamente non accettare mance e non svolgere incarichi per conto dei privati.

13. Disposizioni finali e contravvenzioni

14.1 Disposizioni operative

Art. 122

Qualora l'Amministrazione dovesse provvedere alla sistemazione della parte dell'originario cimitero, destinata alle sepolture per inumazione e tumulazione, darà un preavviso di almeno 3 mesi ai concessionari tramite pubblico avviso da affiggersi anche agli ingressi del cimitero, fissando il periodo in cui avverranno le esumazioni ed estumulazioni (trascorso il periodo necessario 10 anni per le prime e 20 anni per le seconde). Tali operazioni verranno eseguite a cura e spese del Comune. I famigliari potranno raccogliere e depositare nell'ossario comune o nelle celle ossario (in questo caso le ossa dovranno essere raccolte in cassetine di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660 saldate a fuoco, portante il nome e cognome del sepolto). Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti, ed ogni altra possibile utile informazione - numero apposto sulla croce.

14.2 Contravvenzioni

Art. 123

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, in quanto compatibili, in base a quanto previsto dall'art. 77 (Sanzioni) della L.R. Lombardia 33/2009. Per quanto non previsto dal citato articolo di legge e qualora il fatto costituisca più grave reato, si rimanda all' art. 10 della Legge 689/81 (Modifiche al sistema penale).

14.3 Disposizioni finali

Art. 124

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, nel Testo Unico n. 1265/1934, nel T.U. L.R. Lombardia 33/2009, nel Regolamento Regionale n. 6/2004, nel Regolamento Regionale n. 1/2007 e nella Legge 130/2001.

Art 125

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del terzo comma dell'art. 62 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, dopo regolare approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Appendice A

Tabella A.1 - Tipologia di sepoltura e durata della concessione

TIPOLOGIA di SEPOLTURA *		DURATA della CONCESSIONE	DURATA del RINNOVO	N. di RINNOVI	ULTERIORI DISPOSIZIONI
a	TUMULAZIONE IN LOCULO FUORI TERRA	30 ANNI	10 ANNI	1 **	...
b	TUMULAZIONE IN LOCULO INTERRATO ("tombe" a 2 o 4 posti)	30 ANNI	10 ANNI	1 **	LAPIDE E CROCE COMPRESSE, DA INCIDERE; CAMPO G E G1, MONUMENTO A CARICO DEL RICHIEDENTE
c	TUMULAZIONE IN TOMBE IN MURATURA A DUE POSTI (interrate)	30 ANNI	10 ANNI	1	DIMENSIONE 2,00x2,00m, COSTRUZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE (solo campo C interno)
d	TUMULAZIONE IN TOMBE INDIVIDUALI	30 ANNI	10 ANNI	1	POSSIBILITÀ DI TOMBA DOPPIA (campi A - B - C perimetro esterno; campo D lato nord e sud)
e	TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA IN MURATURA	99 ANNI	30 ANNI	1	DIMENSIONI 3,50mx3,00m, COSTRUZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE (solo campo B interno)
f	TUMULAZIONE IN CAPPELLA PRIVATA	99 ANNI	30 ANNI	1	DIMENSIONI 5,00mx3,60m, COSTRUZIONI A CARICO DEL RICHIEDENTE
g	TUMULAZIONE IN OSSARIO	10 ANNI ***30 ANNI	10 ANNI	1	PER LA CAMPATA C, ASSEGNAZIONE A SERPENTONE FINO AL 7° POSTO; 8° E 9° POSTO RIDUZIONE TARIFFA 50%
h	INUMAZIONE IN FOSSA (fossa in terra, singola o doppia)	10 ANNI	10 ANNI	1	ALTEZZA MONUMENTO O LAPIDE m 1,00, PIÙ BASAMENTO cm 20

* si veda il Appendice B - Glossario per le definizioni delle singole sepolture;

** è consentito un'ulteriore proroga di 10 anni, solo ed esclusivamente, nel caso di giovani deceduti prima di aver raggiunto la maggiore età (18 anni);

*** è consentita la concessione di anni 30, solo in caso di sepoltura per cremazione¹

Tabella A.2 - Tipologia di sepoltura e tariffe vigenti

	TIPOLOGIA di SEPOLTURA*	DURATA della CONCESSIONE	TARIFFA CONCESSIONE	TARIFFA RINNOVO	ULTERIORI DISPOSIZIONI
a	TUMULAZIONE IN LOCULO FUORI TERRA	30 ANNI	1.135,00 €	740,00 €	—
b	TUMULAZIONE IN LOCULO INTERRATO ("tombe" a 2 o 4 posti")	30 ANNI	2.840,00 € 5.680,00 €	850,00 € 1.700,00 €	TOMBA A DUE POSTI TOMBA A QUATTRO POSTI
c	TUMULAZIONE IN TOMBE IN MURATURA A DUE POSTI (interrate)	30 ANNI	€ 2.840,00	850,00 €	—
d	TUMULAZIONE IN TOMBE INDIVIDUALI	30 ANNI	€ 1.420,00	570,00 €	POSSIBILITÀ DI TOMBA DOPPIA (DUE FERETRI AFFIANCATI), CON COSTO RADDOPPIATO
e	TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA IN MURATURA	99 ANNI	1.136,00 €/mq	—	COSTO RIFERITO ALLA DIMENSIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE
f	TUMULAZIONE IN CAPPELLA PRIVATA	99 ANNI	1.420,00 €/mq	—	COSTO RIFERITO ALLA DIMENSIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE
g	TUMULAZIONE IN OSSARIO	10ANNI **30ANNI	170,00 € 510,00 €	170,00 €	PER LA CAMPATA C, ASSEGNAZIONE A SERPENTONE FINO AL 7° POSTO; 8° E 9° POSTO RIDUZIONE TARIFFA 50%
h	INUMAZIONE IN FOSSA (fossa in terra, singola o doppia)	10 ANNI	340,00 €	340,00 €	POSSIBILITÀ DI FOSSA DOPPIA (DUE FERETRI AFFIANCATI), CON COSTO RADDOPPIATO
i	TUMULAZIONE IN CAMPATA P - PARROCI DI COSTA DI MEZZATE	30 ANNI	568,00 €	370,00 €	META' DI QUANTO PREVISTO
l	TUMULAZIONE PROVVISORIA IN LOCULO O OSSARIO	Art. 82 regol. (max 12 mesi)	100,00 €	—	---

* si veda l'Appendice B - Glossario per le definizioni delle singole sepolture

** è consentita la Concessione di 30 anni; solo in caso di sepoltura per cremazione¹

Tabella A.3 - Tariffe vigenti per altri interventi ed operazioni

TIPOLOGIA di INTERVENTO		TARIFFA	ULTERIORI DISPOSIZIONI
a	ESTUMULAZIONE (straordinaria, a richiesta, per cambio posto)	85,00 €/cad	ESCLUSO IL COSTO DEL NUOVO LOCULO; CAMBIO CONSENTITO SOLO VERSO LOCULO INTERRATO ("tombe" a 2 o 4 posti), TOMBA DI FAMIGLIA O CAPPELLE PRIVATE
b	ESUMAZIONE (straordinaria, a richiesta)	57,00 €/cad	—
c	PROROGA PER ANNI MANCANTI AL RAGGIUNGIMENTO DEI 30 ANNI TUMULAZIONE	52,00 €/anno	CONCESSIONE TRENTENNALE DI CUI AI PUNTI b), e) E d) DELLA TABELLA A.1
d	INTEGRAZIONE PER ANNI DI MANCATO UTILIZZO DEL LOCULO	52,00 €/anno	CONCESSIONE TRENTENNALE DI CUI AI PUNTI a) E b) DELLA TABELLA A.1
e	INTERVENTO DEL SEPELLITORE PER TAMPONAMENTO TOMBA	100,00 €/cad	IN CASO DI TOMBE GIÀ CONCESSE DI CUI AI PUNTI c) E d) DELLA TABELLA A.1
f	SOSTITUZIONE SIEPE IN BOSSO	28 €/cad	QUALORA VENGA DIVELTA PER CONSENTIRE LA SEPOLTURA IN TOMBA

Le modifiche alle tariffe per le concessioni (Tabella A.2) e per gli altri interventi e operazioni (tabella A.3) sono approvate dalla Giunta Comunale²

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CONCESSIONI:

1- In caso di scadenza della concessione trentennale di cui ai punti b), c) e d) della Tabella A.1, qualora l'ultima salma non abbia completato periodo di 30 anni di tumulazione, verrà prorogato il termine di concessione per un numero di anni necessari al raggiungimento dei 30 anni di sepoltura, con versamento della rispettiva tariffa vigente; è garantita la possibilità di procedere al rinnovo della concessione (come indicato nella Tabella A.1) anche per l'ultima salma tumulata.

2- E' consentito il rinnovo delle concessioni cimiteriali, nei termini indicati dalla Tabella A.1 (durata e numero dei rinnovi consentiti), previa corresponsione della Tariffa vigente così come disposto dalla Tabella A.2 (tariffa rinnovo); la richiesta di rinnovo deve essere presentata agli Uffici Comunali almeno 90 gg, prima della scadenza della concessione;

3- Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione in scadenza, i loculi, gli ossari, le tombe e le fosse interessati da operazioni di esumazione o estumulazione, rientreranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale per un successivo riutilizzo.

I resti mortali rinvenuti all'interno delle suddette sepolture (la cui restituzione non è stata richiesta dal Concessionario o dagli aventi diritto), verranno traslati nella fossa comune o, se necessario, nel campo di mineralizzazione per altri 5 anni, a cura del Comune.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

4- Per i loculi di cui ai punti a) e b) della Tabella A.1, già prenotati e pagati, ma non utilizzati, i successori o aventi causa dovranno garantire i 30 anni di sepoltura della salma, così come previsto dal D.P.R. 285/1990. A tal fine, il contratto esistente dovrà essere integrato da apposita postilla nella quale si dice che l'importo originario della concessione viene integrato con un ulteriore importo annuo (punto d) della tabella A.3) per ogni anno di mancato utilizzo del loculo stesso.

5- Per le seguenti sepolture è previsto che le tariffe di cui alla Tabella A.2 siano raddoppiate:

- i cadaveri delle persone nate nei comuni di Costa di Mezzate e Montello, o che in essi abbiano parenti ed affini sino al 4° grado;
- i cadaveri delle persone che risiedano in altri comuni ma rientranti nel territorio della Parrocchia;
- i cadaveri delle persone che risiedano in altri comuni ma abbiano avuto la residenza a Costa di Mezzate e Montello per almeno dieci anni;
- i cadaveri o i resti mortali del coniuge o di un parente sino al 4° grado, sepolti in un altro cimitero (a cura del cittadino ora residente, ma che non lo era al momento della morte del coniuge).

Sono esclusi dal precedente elenco le religiose e coloro che sono stati costretti a trasferire la loro residenza presso case di cura o di ricovero per poter essere ospitati;

6- La concessione di nuovi loculi sarà progressiva, dal basso verso l'alto, in forma continuativa in ogni campata, in modo da realizzare la tipologia detta "a serpentone".

Nota 2. Periodo inserito con modifica approvata con Delibera del Consiglio comunale n. 29 del 25.09.2015

Appendice B

Glossario dei termini

Camera di osservazione

Locale destinato a ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenere per il prescritto periodo di osservazione, morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Camera mortuaria

Luogo destinato alla sosta delle salme dei deceduti a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali ed in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento.

Campo di mineralizzazione

Area del cimitero appositamente identificata e destinata ad accogliere, in seguito ad esumazione o estumulazione, i resti mortali non totalmente decomposti.

Campo di inumazione

Area del cimitero appositamente identificata, nella quale è consentita la sepoltura per inumazione in fosse individuali.

Cappella Cimiteriale

Costruzione pubblica, collocata all'interno del cimitero ed utilizzata per le celebrazioni religiose e commemorative.

Concessione cimiteriale

Contratto stipulato tra il Comune ed il privato cittadino (concessionario), di durata e di costo variabile in base al tipo ed alla modalità di sepoltura, per l'occupazione e l'utilizzo degli spazi cimiteriali destinati alla sepoltura stessa.

Cremazione

Modalità di sepoltura mediante la quale la salma, contenuta nel cofano funebre, viene sottoposta ad un processo di combustione e ridotta nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei, successivamente sminuzzati fino a formare una cenere).

Dispersione delle ceneri

Atto con il quale si procede ad aprire l'urna cineraria ed a disperderne il contenuto in spazi appositi interni al cimitero (giardino delle rimembranze) o esterni al cimitero (in natura, ove ammesso per legge).

Estumulazione

Operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto dal loculo o dalla tomba dove era stato tumulato, al termine del periodo di concessione o su richiesta del concessionario per procedere ad una nuova sepoltura. Può avere carattere ordinario e straordinario.

Esumazione

Operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno dopo un periodo di tempo, stabilito per legge, non inferiore ai dieci anni. Può avere carattere ordinario e straordinario.

Feretro

Si intende, congiuntamente l'insieme di resti mortali e della bara nella quale vengono deposti.

Giardino delle rimembranze

Area verde definita, collocata all'interno del perimetro del cimitero, nella quale è possibile la dispersione delle ceneri dei defunti.

Imbalsamazione

Insieme di tecniche volte a preservare un cadavere dalla decomposizione.

Inumazione

Modalità di sepoltura che prevede deposizione dei resti mortali in una bara di legno leggero e la successiva collocazione in fosse scavate nella nuda terra, a circa 2 metri di profondità. Il periodo di inumazione è di circa 10 anni, necessario per la decomposizione della bara di legno e la trasformazione in sali minerali del corpo.

Mineralizzazione

Processo di decomposizione dell'organismo, che avviene generalmente ad opera di microrganismi o funghi.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Ossario comune (fossa comune)

Spazio appositamente realizzato e collocato all'interno del cimitero (in questo caso, al di sotto della cappella cimiteriale principale) deputato a ricevere indistintamente i resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni, qualora non si proceda al rinnovo delle concessioni cimiteriali.

Tanatoprassi

Insieme di processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere.

Tipologia di sepoltura

- Loculo fuori terra: nicchia orizzontale, atta ad ospitare un unico feretro, inserita in una più ampia costruzione fuori terra (colombaro) realizzata dal Comune e concessa in uso ai privati per un periodo di tempo definito pari a 30 anni, per la deposizione dei feretri da tumulare; si identifica in planimetria con la sigla "Lft" e la dicitura "Campata" seguita da lettera dell'alfabeto e, in taluni casi, da un numero.

- Loculo interrato ("tombe" a due o quattro posti): nicchia orizzontale, atta ad ospitare un unico feretro, inserita in una più ampia costruzione interrata (colombaro interrato) realizzata dal Comune e concessa in uso ai privati per un periodo di tempo definito pari a 30 anni, per la deposizione dei feretri da tumulare; si identifica in planimetria con la sigla "Li" e la dicitura "Campo" seguita da lettera dell'alfabeto da E a M. Per quanto riguarda i campi G (esistente) e G1 (di futura realizzazione), la posa del monumento funebre è a carico del concessionario richiedente, mentre per i campi E, F, H, I, L, M, la lapide (da incidere), la croce, il lumino ed il porta vaso vengono direttamente forniti dal Comune.

- Tomba in muratura (a due posti, interrata): costruzione privata interrata (a carico del concessionario richiedente), collocata all'interno del cimitero su area concessa dal Comune per 30 anni e destinata ad ospitare i resti mortali del concessionario o dei suoi famigliari (con un massimo due feretri) mediante sepoltura per tumulazione (in loculo interrato in muratura); per tale sepoltura è prevista la possibilità di realizzare un monumento funebre fuori terra, con costruzione a carico del concessionario richiedente; si identifica in planimetria con la sigla "Ttf" ed è possibile solo nella parte centrale del campo C del nucleo originario del cimitero.

- Tomba individuale (interrata): costruzione privata interrata (a carico del concessionario richiedente), collocata all'interno del cimitero su area concessa dal Comune per 30 anni e destinata ad ospitare i resti mortali del concessionario o di un familiare (massimo un feretro) mediante sepoltura per tumulazione (in loculo interrato in muratura), con possibilità di realizzare un monumento funebre fuori terra; per tale sepoltura è inoltre prevista la possibilità di concessione di due tombe affiancate, con formazione un unico monumento funebre (tomba doppia); si identifica in planimetria con la sigla "Ttf" ed è attualmente possibile nel campo D lato nord e sud e nella parte esterna dei campi A, B, C del nucleo originario del cimitero; successivamente all'approvazione del nuovo Piano cimiteriale, sarà possibile solo nei campi C e D (lato nord e sud).

- Tomba di famiglia in muratura (interrata): costruzione privata interrata (a carico del concessionario richiedente), collocata all'interno del cimitero su area concessa dal Comune per 99 anni e destinata ad ospitare i resti mortali del concessionario o dei suoi famigliari (con un massimo di quattro/sei feretri) mediante sepoltura per tumulazione (in loculo interrato in muratura); per tale sepoltura è prevista la possibilità di realizzare un monumento funebre fuori terra, con costruzione a carico del concessionario richiedente; si identifica in planimetria con la sigla "Ttf" ed è possibile solo nella parte centrale del campo B del nucleo originario del cimitero.

- Cappella privata: costruzione privata fuori terra, collocata all'interno del cimitero su area concessa dal Comune per 99 anni e destinata ad ospitare i resti mortali del concessionario e dei suoi famigliari mediante sepoltura per tumulazione (in loculo o in ossario); si identifica in planimetria con la sigla "CPr" seguita da un numero.

- Ossario: costruzione fuori terra, realizzata dal Comune e concessa in uso ai privati per un periodo di tempo definito, atta ad ospitare, in singole cellette, i resti ossei provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione di resti mortali; si identifica in planimetria con la sigla "O" e la dicitura "Campata" seguita da lettera dell'alfabeto.

- Fossa (singola o doppia): cavità praticata nel terreno, con profondità pari ad almeno due metri dal piano di superficie del cimitero, concessa in uso ai privati per un periodo di tempo definito pari a 10 anni, per la deposizione dei feretri da inumare; si identifica in planimetria con la sigla "Cim" ed è, attualmente, disordinatamente diffusa nei campi A, B, C e D del nucleo originario del cimitero; successivamente all'approvazione del nuovo Piano Cimiteriale, sarà possibile solo nei campi A e B.

COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

Regolamento di Polizia Mortuaria

Tumulazione

Modalità di sepoltura che prevede deposizione dei resti mortali in una duplice bara, una in legno , l'altra di metallo, ermeticamente chiusa e sigillata e la successiva collocazione in un loculo o tomba costruiti con opere murarie dal Comune o dai privati concessionari di aree. Il periodo di tumulazione è di circa 30 anni, poiché data la difficoltà di scambio di ossigeno con l'esterno e la lentezza dei processi di ossidazione, è necessario un più ampio lasso di tempo per addivenire alla scheletrizzazione del corpo.

Urna cineraria

Contenitore realizzato con materiale resistente ed infrangibile e dotato di targhetta riportante gli estremi anagrafici del defunto, utilizzato per la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali. L'urna deve essere sigillata per evitare una dispersione involontaria del contenuto.

Appendice C

Dettagli manufatto funerario

